

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 38, codice fiscale n.00876220633, d'ora in poi denominata Università, rappresentata dal Rettore protempore, Guido Trombetti, nato a Napoli il 04/04/1949

E

Associazione "Le Tribù" (denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente), con sede legale in Torre del Greco (NA), Via Pescatori di spugne nr 2, CAP 80059, partita I.V.A. n.04888311216, d'ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da Cinzia Sabatino nata a Torre del Greco il 17/07/1981
residente per la carica in¹ Torre del Greco, Vico II Abolitomonte nr 24 , a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi coloro che frequentano master, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo;

VISTO l'art. 10 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e

¹ Sede aziendale.

verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, sottoscritto per l'Università dal Preside di Facoltà, dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studio, contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
- c) mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d) compilare, nel caso di tirocinio curriculare, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dall'Università.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e a fornire al tirocinante un'adeguata informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica e a mettere a disposizione i mezzi eventualmente necessari;
- c) in caso d'incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'I.N.A.I.L. ed all'Università stessa.
- d) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio ed in caso di tirocini curriculari, ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 6

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Art. 7

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sei mesi.

2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 8

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Li.

Firma e timbro per l'Università

Firma e timbro per il soggetto ospitante.....